

LEGGE REGIONALE 19/12/1986, N. 056

Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonche' di pesca in acque interne.

da Art. 1 ad Art. 16

*** * ***

**TITOLO I
NORME IN MATERIA DI CACCIA**

da Art. 1 ad Art. 7

**TITOLO II
NORME IN MATERIA DI GESTIONE
DELLE OASI DI PROTEZIONE**

Art. 8

**TITOLO III
NORME IN MATERIA DI ALLEVAMENTI
E CENTRI DI PRODUZIONE DI SELVAGGINA**

da Art. 9 ad Art. 10

**TITOLO IV
NORME IN MATERIA DI TASSIDERMIA**

da Art. 11 ad Art. 12

**TITOLO V
NORME IN MATERIA DI PESCA**

**Art. 13
(ABROGATO)**

**TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI**

da Art. 14 ad Art. 16

Note:

1. Partizione di cui fa parte l'art. 13, abrogata da art. 11, comma 15, L.R. 13/2000

**TITOLO I
NORME IN MATERIA DI CACCIA**

Art. 1

(ABROGATO)

Note:

1. Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L.R. 30/1999

Art. 2

Per il conseguimento dell' abilitazione all' esercizio venatorio di cui all' articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' necessario il superamento di un esame da sostenere presso la Provincia, nel territorio della cui competenza il candidato ha la residenza, davanti alla Commissione d'esame prevista dal successivo articolo 4 della presente legge. Per accedere all'esame e' necessaria la frequenza di un apposito corso organizzato dall' Amministrazione provinciale competente.

Il richiedente il certificato di abilitazione deve presentare regolare domanda all'Amministrazione provinciale corredata dal certificato di residenza e dal certificato medico di idoneita' fisica all' esercizio venatorio, rilasciati in data non anteriore a due mesi dal giorno di presentazione della domanda.

Note:

1. Sostituite parole al primo comma da art. 43, comma 2, L.R. 30/1999
2. Sostituite parole al secondo comma da art. 43, comma 3, L.R. 30/1999
3. Aggiunte parole al primo comma da art. 11, comma 7, L.R. 13/2000

Art. 3

L' esame di abilitazione all' esercizio venatorio riguarda la normativa venatoria vigente, la zoologia applicata alla caccia, le armi e munizioni da caccia, nonche' alla tutela dell' ambiente e i principi di salvaguardia delle colture agricole.

L' esame di abilitazione consiste in una prova orale su tutte le materia di cui al comma precedente, in una di corretto maneggio delle armi, nonche' in prove pratiche di tiro a bersaglio mobile ed a bersaglio fisso da effettuarsi, anche in provincia diversa da quella di residenza, rispettivamente su campi di tiro a volo e su poligoni di tiro a segno, all' uopo individuati con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all' ultimo comma del presente articolo.

Nel caso di mancato superamento della prova orale al candidato non sara' richiesta la ripetizione delle prove pratiche di tiro gia' positivamente effettuate.

Le modalita' per lo svolgimento degli esami di abilitazione all' esercizio venatorio ed il programma di esame per le singole materie verranno stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico-venatorio regionale.

Note:

1. Integrata la disciplina da art. 17, comma 1, L.R. 21/1993
2. Sostituite parole al quarto comma da art. 43, comma 4, L.R. 30/1999

Art. 4

1. Le Commissioni provinciali di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio con sede presso le Amministrazioni provinciali sono nominate dall'organo statutariamente competente della Provincia.

2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono composte da cinque esperti, di cui uno con funzioni di Presidente, fra i quali almeno uno laureato in Scienze biologiche o in Scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

3. Per la validita' delle sedute, per le funzioni di segreteria, per la durata in carica e per i compensi ai componenti provvedono le Province con apposito provvedimento.

Note:

1. Sostituito il secondo comma da art. 27, comma 1, L.R. 24/1996
2. Sostituito il terzo comma da art. 27, comma 1, L.R. 24/1996
3. Articolo sostituito da art. 43, comma 5, L.R. 30/1999

Art. 5

(ABROGATO)

Note:

1. Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L.R. 30/1999

Art. 6

(ABROGATO)

Note:

1. Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L.R. 30/1999

Art. 7

Ogni Riserva di caccia deve destinare una zona di almeno 20 ettari all'addestramento e allenamento dei cani da caccia, che sono consentiti tutti i giorni dell'anno ai soci della riserva ed a tutti i cacciatori residenti nel territorio della riserva, purché non soci delle riserve confinanti.

L' addestramento e l' allenamento dei cani da ferma potranno effettuarsi da parte dei soli soci della riserva di caccia di diritto sull' intero territorio della medesima, escluse le zone di rifugio, per il periodo dal 1° agosto all' ultimo giorno di febbraio.

L' addestramento e l' allenamento dei cani da seguita potranno svolgersi da parte dei soci della riserva, per il periodo dal 15 agosto all' ultimo giorno di febbraio, soltanto su lepri e cinghiali nel territorio della riserva ritenuto idoneo dal Consiglio direttivo della riserva medesima.

L' attivita' di cui al precedente comma non e' consentita qualora il regolamento interno della riserva preveda il divieto di caccia con i cani da seguita.

Per particolari esigenze tecniche su tutto o parte del territorio di una riserva di caccia di diritto, l' attivita' di cui al secondo e terzo comma del presente articolo puo' essere temporaneamente sospesa dal Direttore di riserva per periodi non superiori a quindici giorni, sentito il Distretto venatorio competente.

I cani da seguita, dopo l' eta' di due anni, potranno continuare ad essere addestrati ed allenati solo ad avvenuto superamento di una prova pratica di valutazione che sara' effettuata in conformita' ai provvedimenti adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

Sull' intero territorio della riserva, o su parte di essa, escluse le zone di rifugio, su autorizzazione della Direzione regionale delle foreste e della caccia, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l'Istituto faunistico regionale, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, si potranno effettuare gare cinofile con cani da ferma su selvaggina naturale o su quaglie allevate e liberate e con cani da seguita esclusivamente su lepri e cinghiali.

L' addestramento per dette gare potra' essere autorizzato da parte della Direzione regionale delle foreste e della caccia, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l'Istituto faunistico regionale, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, sentito il Consiglio direttivo, a favore di persone nominativamente indicate, compresi i non soci ed i non cacciatori.

Nelle riserve private e consorziali di cui alla legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, l' addestramento e l' allenamento dei cani da caccia, nonche' le gare cinofile, si potranno effettuare su autorizzazione del concessionario limitatamente ai periodi e sulle specie sopra indicate.

Le disposizioni regolamentari riguardanti l' applicazione del presente articolo saranno emanate entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.

Note:

1. Derogata la disciplina del nono comma da art. 7, comma 2, L.R. 14/1987
2. Integrata la disciplina da art. 12, comma 4, L.R. 24/1996
3. Sostituite parole al primo comma da art. 12, comma 3, L.R. 24/1996
4. Integrata la disciplina del secondo comma da art. 13, comma 1, L.R. 24/1996
5. Integrata la disciplina del terzo comma da art. 13, comma 1, L.R. 24/1996
6. Abrogato il nono comma da art. 14, comma 1, L.R. 24/1996
7. Sostituite parole al primo comma da art. 43, comma 6, L.R. 30/1999
8. Aggiunte parole al quinto comma da art. 43, comma 7, L.R. 30/1999
9. Sostituite parole al sesto comma da art. 43, comma 8, L.R. 30/1999
10. Sostituite parole al settimo comma da art. 43, comma 9, L.R. 30/1999
11. Sostituite parole all'ottavo comma da art. 43, comma 9, L.R. 30/1999
12. Sostituite parole al settimo comma da art. 9, comma 1, L.R. 10/2003
13. Sostituite parole all'ottavo comma da art. 9, comma 1, L.R. 10/2003

TITOLO II NORME IN MATERIA DI GESTIONE DELLE OASI DI PROTEZIONE

Art. 8

Alla gestione delle oasi di protezione già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono le Amministrazioni provinciali fino a quando non sarà diversamente disposto con provvedimento del Presidente della Giunta regionale in forza del sopra citato articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 46.

Note:

1. Abrogato il primo comma da art. 43, comma 1, L.R. 30/1999
2. Sostituite parole al secondo comma da art. 43, comma 10, L.R. 30/1999

TITOLO III NORME IN MATERIA DI ALLEVAMENTI E CENTRI DI PRODUZIONE DI SELVAGGINA

Art. 9

Nel Friuli-Venezia Giulia le Amministrazioni provinciali provvedono al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Nell' atto di autorizzazione dovranno essere riportati gli obblighi alla cui osservanza e' tenuto l' allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico - sanitarie ed alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull' andamento dell' allevamento.

E' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per ciascun capo, colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.

La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell' autorizzazione e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 per ciascun capo. In caso di recidiva e' prevista la revoca dell' autorizzazione, la quale potra' essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall' avvenuta revoca.

Note:

1. Sostituito il primo comma da art. 43, comma 11, L.R. 30/1999

Art. 10

(ABROGATO)

Note:

1. Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L.R. 30/1999

TITOLO IV NORME IN MATERIA DI TASSIDERMIA

Art. 11

(ABROGATO)

Note:

1. Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L.R. 26/2002

Art. 12

(ABROGATO)

Note:

1. Sostituito il secondo comma da art. 2, comma 1, L.R. 22/1990
2. Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L.R. 26/2002

TITOLO V NORME IN MATERIA DI PESCA

Art. 13

Nelle acque del demanio marittimo interno in materia di pesca, non operando la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, continua a trovare applicazione la disciplina vigente nel settore e le attribuzioni relative sono esercitate dal Servizio della pesca marittima della Direzione regionale dell' industria.

Note:

1. Articolo abrogato da art. 11, comma 15, L.R. 13/2000
2. Articolo ripristinato per effetto dell' abrogazione dell' art. 11, comma 15, L.R. 13/2000, operato dall' art. 8, comma 15, L.R. 18/2000.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14

Le disposizioni concernenti la cinofilia e la tassidermia avranno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello dell' entrata in vigore delle norme regolamentari previste rispettivamente dagli articoli 7, ultimo comma, e 11, ultimo comma, della presente legge, nel mentre le disposizioni per il rilascio del tesserino regionale di cui all' articolo 1 della presente legge, per l' esame di abilitazione all' esercizio venatorio di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 1987.

Art. 15

Per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto compatibili si applicano le norme statali e regionali regolanti la materia.

Art. 16

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.